

CARLIN LAURENTI & associati

Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

Circol@re nr. 57 del 30 ottobre 2020

DECRETO "RISTORI" INDENNITÀ AGLI SPORTIVI E NUOVO FONDO PER ASD ED SSD

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale

È istituito presso il MEF il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle ASD e SSD, che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Viene, inoltre, erogata un'indennità ai lavoratori sportivi, da richiedere entro il 30 novembre 2020. Per il mese di novembre 2020, viene, infatti, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un'indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli EPS riconosciuti, le ASD ed SSD, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

IL FONDO

Per far fronte alla crisi economica, conseguente alla pandemia, che interessa le associazioni e società sportive dilettantistiche, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto "Ristori"), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, istituisce presso il MEF il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dote di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle ASD ed SSD, che hanno subito le **misure interdittive disposte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020**, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi, tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

LE INDENNITÀ AGLI SPORTIVI

Per il mese di novembre 2020, viene, infatti, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli EPS, riconosciuti, le ASD ed SSD, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

La misura reitera per il **mese di novembre 2020** la misura di sostegno economico già prevista all'art. 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sia pure elevata nell'importo **a 800 euro**.

Il predetto **emolumento**:

- → non è tassato,
- → e non è riconosciuto ai percettori:
 - di altro reddito da lavoro.
 - del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26,
 - del reddito di emergenza,
 - delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n.
 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.



Si considerano "reddito da lavoro", che esclude il diritto a percepire l'indennità:

- i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR:
- i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR,
- nonché le pensioni di ogni genere,
- gli assegni ad esse equiparati, con **esclusione dell'assegno ordinario di invalidità** di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il comma 5 introduce una **norma di interpretazione autentica** finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione **dell'indennità** in favore dei collaboratori sportivi per il mese di **giugno 2020**, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'art. 3 del Decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi "cessati a causa dell'emergenza epidemiologica" anche i **rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020** e che **non siano stati successivamente rinnovati** (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti).

Le **domande** degli interessati, unitamente all'**autocertificazione** del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate:

- → entro il 30 novembre 2020
- → tramite la **piattaforma informatica** di cui all'art. 5 del D.M. del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A., che le istruisce **secondo l'ordine cronologico di presentazione**.



Ai soggetti già beneficiari:

- → per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui
 - all'art. 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. D.L. "Cura Italia"),
 - all'art. 98 del D.L. 9 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. "Rilancio"),
 - e di cui all'art. 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. D.L. "Agosto"),

l'indennità è pari **a 800 euro** ed è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., **senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020**.



Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano "cessati a causa dell'emergenza epidemiologica" anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati

Sport e Salute S.p.A. provvederà al **monitoraggio** del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del co. 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute S.p.A. **non prende in considerazione ulteriori domande**, dandone comunicazione al Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

